

N. 8440 di protocollo d'uff.

N. 79/AUA di registro del 26/02/2015



PROVINCIA DI COMO
ECOLOGIA E AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale dell'Azienda DIOTTI SPA per
l'insediamento sito in Comune di ERBA - Via delle Grigne n. 12.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di Erba (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 3 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 3/06");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/11045 del 20.01.2010 " Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Ufficio d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive modificazioni";
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ";
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- la nota del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

CONSIDERATO che l'Azienda, per l'insediamento in oggetto, risulta in possesso di comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, iscritta dal 18/05/1998 al numero 22, con scadenza prefissata alla data del 18/05/2018 e che tale comunicazione viene annullata e sostituita dalla presente autorizzazione;

VISTA la comunicazione n. 39222 del 18/11/2013 da parte del SUAP, di trasmissione dell'istanza presentata in data 09/10/2013 dal Sig. Diotti Cesare (di seguito "Gestore"), nato a Erba (CO) il 10/02/1943 e residente a Erba (CO), via delle Grigne n. 14 (C.F. DTTCSR43B10D416J), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Diotti Spa (P.IVA 00200710135), con sede legale in



Comune di Erba (CO), via delle Grigne n. 12, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di ERBA (CO), Via delle Grigne, 12;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota n. 46669 del 12/11/2013 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dall'Azienda e pervenute in data 17/02/2014 con nota n. 6420 del SUAP, nonché delle successive precisazioni trasmesse dall'Azienda via PEC in data 11/11/2014;

PRESO ATTO che ARPA ha espresso parere tipo rispetto agli scarichi di acque reflue, in base alla tipologia di attività e preso atto altresì delle prescrizioni ivi contenute;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

1. dal Comune di Erba con nota n. 47945 del 27/12/2013 in ordine ai seguenti aspetti:
 - parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica nei confronti del D.P.R. n. 380/2001;
 - dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento:
 - o Pianificazione e programmazione in corso (art. 38 NTA Piano delle Regole) all'interno del Piano attuativo n. 4/A – Industriale artigianale per i mappali 278 – 2460 – 2461 – 2462 e 2464;
 - o Ambiti del tessuto urbano consolidato – Tessuti produttivi (art. 33 NTA Piano delle Regole) per il mappale 2463;
 - presenza, nell'area d'interesse dell'insediamento, del vincolo ex art. 134 lettera a) del D.Lgs. 42/2004 – Tutela e valorizzazione beni paesaggistici, area sottoposta a vincolo di tutela "Beni paesaggistici ambientali (art. 9 delle NTA Piano delle Regole);
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995 – Mappali inseriti in classe IV nel Piano rumore vigente e in classe V nel Piano di zonizzazione acustica adottato;
2. dal Comune di Erba con nota n. 2319 del 22/01/2015 in ordine ai seguenti aspetti:
 - parere in merito alla compatibilità igienico sanitaria dell'attività nei confronti del Regio Decreto n. 1265/1934, alla luce del fatto che l'Azienda in oggetto opera la propria attività con delibera di Giunta Regione Lombardia n. VI/43370 del 30/05/1989 C.R.C N. 3853 - 6839 del 20/06/1989, in osservanza del DPR 10 09 1982 n:915 art 6 e 15 - L.r 07.06.1980 n.94 ed il regolamento reg 09.01.1982 n.3.
3. dal Gestore del Servizio di fognatura ASME S.p.A. - Erba con nota n. 1143 del 16/10/2014 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque reflue industriali;
4. dal Gestore del Servizio di depurazione ASIL S.p.A. con nota n. 3870 in data 11/11/2014 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia;
5. dall'Ufficio d'Ambito di Como con parere n. 14/610 in data 11/02/2015 in ordine all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, il cui contenuto, come precisato dal medesimo Ufficio all'interno del proprio atto, prevale sui pareri dei Soggetti gestori di fognatura e depurazione ove non diversamente specificato;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza e nella documentazione integrativa pervenuta in data 17/02/2014 con nota n. 6420 del SUAP, nonché nelle successive precisazioni trasmesse dall'Azienda via PEC in data 11/11/2014, e in particolare quelle riguardanti:

- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale;
- il titolo di godimento sull'insediamento, in parte in quanto l'Azienda ne è proprietaria e in parte in virtù di contratto di locazione con le seguenti Parti proprietarie: Veronica S.r.l. (mappali 2460



e 2463 Censuario di Erba) e Diotti Trading S.r.l. (mappale 279 Censuario di Erba e mappale 3104 Censuario di Incino);

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

ADOTTA L' AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di Erba:

- al Sig. **Diotti Cesare** (di seguito "Gestore"), nato a Erba (CO) il 10/02/1943 e residente a Erba (CO), via delle Grigne n. 14 (C.F. DTTCSR43B10D416J), in qualità di Legale Rappresentante dell'**Azienda Diotti Spa**, con sede legale in Comune di Erba (CO), via delle Grigne n. 12 (P. IVA 00200710135);
- per l'**insediamento** sito in Comune di ERBA, Via delle Grigne, 12, mappale 278, 2460, 2461, 2462, 2463 e 2464, 279 e 3104, esercente l'attività di Deposito e commercializzazione all'ingrosso di rottami, materiali ferrosi, sottoprodotti della lavorazione industriale;
- per **quindici anni**, continui e consecutivi a partire dalla data di notifica da parte del SUAP;
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
 - 1) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
 - 2) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
 - 3) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni generali di seguito riportate, nonché di quelle specifiche elencate nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- a) Fatto salvo quanto stabilito nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, paragrafo III, in merito allo scarico delle acque di prima pioggia, non è consentito alcuno scarico di acque reflue, a eccezione di quelle domestiche con recapito in rete fognaria, secondo quanto stabilito con il permesso di allacciamento di competenza diretta del Soggetto gestore della pubblica fognatura.
- b) In assenza di titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera, è vietata ogni attività che generi emissioni di cui all'art. 272 c.2 o all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica da parte del SUAP.

DISPONE che:

1. L'efficacia dell'Autorizzazione unica ambientale è subordinata alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i. e che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. Esse pertanto dovranno valere per **16 (sedici) anni**.



2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione per tramite del SUAP**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in **€ 406'407.68 (quattrocentoseimilaquattrocentosette/68)**, relativo a:

- recupero (R4) di 79'000 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 70'651.29;
- messa in riserva (R13) di 19'010.10 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 3'357'563.94 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 335'756.39.

DÀ ATTO che:

- la notifica al Gestore del provvedimento da parte del SUAP, costituisce aggiornamento della posizione autorizzativa in materia ambientale dell'intero insediamento in oggetto e sostituisce ogni eventuale autorizzazione/comunicazione/nulla osta di cui all'elenco dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, precedentemente valida;
- in caso di rispetto delle prescrizioni autorizzative in merito alla corretta installazione e gestione dei sistemi di separazione di prima pioggia, nonché dei limiti di concentrazione di cui al D.Lgs. 152/06 per lo scarico di acque reflue in ambiente (Tab. 3 prima colonna Allegato 5 alla parte III per recapito in corpi idrici superficiali o Tab. 4 del medesimo Allegato, per recapito nel suolo), non si determina la necessità di acquisizione di titolo abilitativo per il recapito delle acque di seconda pioggia. Tale necessità, invece, subentra in caso di violazione di tali prescrizioni, secondo anche quanto previsto dal RR 4/06 e dalla DGR 2772/06;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di ERBA, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- **se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), in firma digitale, al SUAP**



territorialmente competente, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati;

- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale 16.01.74.2013 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;
- la Società ASIL S.p.A., gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico delle acque in rete fognaria, secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente l'impianto di depurazione, al fine di regolarizzare gli afflussi di portata e di inquinanti nell'arco della giornata. Inoltre si riserva di richiedere in futuro l'eventuale imposizione di altri impianti di pretrattamento, in relazione a eventuali mutate condizioni intervenute, quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche e altro.

DISPONE la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di Erba, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento**. Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione DIRETTAMENTE** a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- dovrà essere comunicato al SUAP di Erba, e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la voltura a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda.

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
dott. Franco Binaghi**



**Autorizzazione unica ambientale dell'Azienda Diotti Spa per l'insediamento sito in
Comune di ERBA, Via delle Grigne, 12**

N° registro (AUA) del .

ALLEGATO TECNICO

I) Identificazione dell'Azienda
II) Tavole e documenti di riferimento
III) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
IV) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
V) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale **Diotti Spa**
Sede legale Comune: Erba (CO) - via delle Grigne n. 12
Insediamento Comune: ERBA - Via delle Grigne, 12
Partita IVA: 00200710135
Codice ATECO: 51.57.1 - 46.77.1
Tipo di attività: Deposito e commercializzazione all'ingrosso di rottami, materiali ferrosi, sottoprodotti della lavorazione industriale
Mappali 278, 2460, 2461, 2462, 2463 e 2464, 279 e 3104

**II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. Tavola 1: PLANIMETRIA GENERALE (agg. Febbraio 2014)	Tav 1 - Planimetria generale.PDF	14/02/2015 (trasmissione .p7m da parte dell'Azienda) 17/02/2014 (trasmissione da parte del SUAP)
B. Tavola 2: PLANIMETRIA GENERALE – Schema rete di smaltimento acque di scarico - (agg. Febbraio 2014)	Tav 2 - Planimetria schema reti di smaltimento acque reflue.pdf	14/02/2015 (trasmissione .p7m da parte dell'Azienda) 17/02/2014 (trasmissione da parte del SUAP)
C. Tavola 1: PLANIMETRIA GENERALE – Progetto AMPLIAMENTO AZIENDA – Data Settembre 2013 – Aggiornamento febbraio 2014	Planimetria sc 200 AGG.pdf	14/02/2015 (trasmissione .p7m da parte dell'Azienda) 17/02/2014 (trasmissione da parte del SUAP)

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Il contenuto delle medesime risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e costituisce riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente.

**III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA****1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI**

Numero	Codici	Descrizione
1	C. SIRE NA0130950004001H	Scarico acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne (identificato in planimetria di cui al paragrafo II lettera B – Tavola 2, con il n. 1)
2	C. SIRE NA0130950004002G	Scarico acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne (identificato in planimetria di cui al paragrafo II lettera B – Tavola 2, con il n. 4)

2. RECAPITI

Numero	Recapito
1	Rete fognaria Comune di Erba Coordinate GB X:517601; Y: 5072060
2	Rete fognaria Comune di Erba Coordinate GB X:517603; Y: 5071983

3. QUANTITATIVO

Numero	mc / d media	Litri/(s*ha) Massimo	Metri cubi / anno	Tolleranza
1	ND	20 Secondo le modalità previste dal R.R. 4/2006 (in particolare, le vasche dovranno essere completamente vuote allo scadere delle 96 ore dalla fine dell'ultimo evento meteorico)	1'112 derivanti da una superficie scolante di 1'111.57 mq	ND
2	ND	20 Secondo le modalità previste dal R.R. 4/2006 (in particolare, le vasche dovranno essere completamente vuote allo scadere delle 96 ore dalla fine dell'ultimo evento meteorico)	13'001 derivanti da una superficie scolante di 13'001 mq	ND

4. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. I limiti sono di seguito riportati:

N°	Parametro	u.m.	Limite
1	pH		5.5 - 9.5
2	Temperatura	°C	<i>Limite non applicabile</i>
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD ₅	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0.5
11	Bario	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0.02



N°	Parametro	u.m.	Limite
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0.2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0.005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0.3
21	Rame	mg/l	0.4
22	Selenio	mg/l	0.03
23	Stagno	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg CN ⁻ /l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0.3
27	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
28	Solfiti	mg SO ₃ ²⁻ /l	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1'000
30	Cloruri	mg Cl ⁻ /l	1'200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg P/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ ⁺ /l	30
34	Azoto nitroso	mg N in NO ₂ ⁻ /l	0.6
35	Azoto nitrico	mg N in NO ₃ ⁻ /l	30
36	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0.4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0.2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0.1
44	Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati	mg/l	0.05
45	- aldrin	mg/l	0.01
46	- dieldrin	mg/l	0.01
47	- endrin	mg/l	0.002
48	- isodrin	mg/l	0.002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	<i>Limite non applicabile</i>
51	Saggio di tossicità		Il campione è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella.

5. PRESCRIZIONI

5.1 Rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 8/11045 del 20/01/2010.

5.2 **Entro un anno** dal rilascio del provvedimento di AUA, trasmissione al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia di Como, Ufficio d'Ambito e ARPA di Como, ASIL S.p.A. e ASME S.p.A. Erba) di una valutazione sul sistema di separazione, trattamento ed il relativo sistema di regolazione, che consenta di ridurre i volumi scaricati in conformità alle



disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006, ciò in ragione del sovradimensionamento delle strutture esistenti. Contestualmente deve essere prodotta opportuna relazione specifica, che consenta di acquisire elementi di giudizio circa la possibile contaminazione delle acque di seconda pioggia, scaricate in pozzo perdente, con riferimento ai contenuti di cui alla DGR 2772/06. La presente richiesta è finalizzata alla riduzione dei volumi, nonché dei conseguenti costi della depurazione di acque non contaminate che determinano il sovraccarico delle fognature esistenti, nonché del depuratore finale, allo scopo di garantire il principio di prevenzione e precauzione di cui all'art. 3 quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006. In funzione delle evidenze di cui sopra potrà essere disposta d'ufficio una modifica delle prescrizioni autorizzative.

5.3 Rispetto delle seguenti disposizioni specifiche, con riferimento a quanto disposto da ARPA Como:

5.3.1 Devono essere effettuati periodici prelievi di campioni dal pozzetto dedicato all'ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, a valle dei due impianti di separazione prima pioggia installati. Tale prelievo dovrà essere effettuato dall'ultimo pozzetto disponibile a valle di ciascun sistema di trattamento previsto, a monte dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica, nei punti identificati sulla planimetria richiamata al Paragrafo II lettera B del presente Allegato Tecnico ("Tavola 2") con i numeri 1 e 4. Il campione dovrà essere rappresentativo delle acque scaricate. Le analisi su tali campioni dovranno essere eseguite con le modalità precisate nella seguente tabella, per la durata del provvedimento di autorizzazione:

Scadenza per esecuzione delle analisi (**)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
60 giorni	Analisi di caratterizzazione: tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento di tabella 3 – seconda colonna - All.5 alla parte terza del D.lgs. 152 del 03/04/06 e s.m.i. (*) e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito
2 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
4 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
6 anni	Monitoraggio sost. pericolose: tutti i parametri di cui alla tabella 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06, qualora ne sia stata evidenziata la presenza nelle analisi di monitoraggio precedenti	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda
8 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presenti in quantità superiore alla soglia di rilevabilità, sulla base anche della prima analisi di caratterizzazione e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda -
10 anni	Monitoraggio sost. pericolose: tutti i parametri di cui alla tabella 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06, qualora ne sia stata evidenziata la presenza nelle analisi di monitoraggio precedenti	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'azienda
14 anni	Monitoraggio: tutti i parametri riconducibili all'attività presente di cui alla prima analisi di caratterizzazione presenti in quantità superiore	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito,



Scadenza per esecuzione delle analisi (**)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
	alla soglia di rilevabilità e comunque dovranno essere sempre ricercati: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli	dell'intero pacchetto analitico prodotto

(*) Qualora in base alla specifica attività svolta risulti possibile escludere la presenza di alcuni parametri, si dovrà produrre specifico attestato a firma di un tecnico competente che ne motivi l'esclusione.

(**) Calcolate a partire dalla notifica del provvedimento da parte dello Sportello Unico, ovvero dall'attivazione dello scarico per la prima scadenza

I prelievi dovranno essere eseguiti in occasione dei primi eventi meteorici significativi, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo significativo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo. I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (in alternativa di certificazione ISO 9001 e documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

È comunque responsabilità del Gestore eseguire analisi di caratterizzazione aggiuntive, in caso di anomalie o variazioni delle materie prime in ingresso o comunque dell'attività produttiva in genere che possano modificare le caratteristiche qualitative dello scarico.

- 5.3.2 Al fine escludere la potenziale contaminazione delle acque di seconda pioggia, con conseguente necessità di un procedimento autorizzativo per il recapito in ambiente ex RR 4/2006 e DGR 2772/2006, **entro 60 giorni** deve essere trasmessa al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, all'ARPA di Como e all'Ufficio d'Ambito di Como, copia dei referti analitici relativi a campioni prelevati **sulle linea delle acque di seconda pioggia (un campionamento a monte del sistema di trattamento e un campionamento a valle del medesimo)** in occasione di un evento meteorico significativo, attestanti il rispetto dei limiti qualitativi (a valle del sistema di trattamento) definiti per il recapito previsto, per tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento. In particolare, dovranno essere ricercati i parametri pH, materiali grossolani, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Ferro, Rame, Piombo, Idrocarburi totali (il riferimento per i limiti di concentrazione è la Tab. 4 All. 5 alla parte III D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Restano comunque fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. I prelievi devono essere condotti utilizzando le stesse modalità per l'autocontrollo disposte per la caratterizzazione delle acque di prima pioggia.
- 5.3.3 Nel caso in cui l'Azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose, dovrà darne immediata comunicazione al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia di Como e Ufficio d'Ambito), integrando opportunamente il profilo analitico.
- 5.3.4 Il sistema di separazione dovrà essere conforme ai disposti di cui al Regolamento Regionale 4/2006 e mantenuto efficiente.



- 5.3.5 Eventuali sistemi di disoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
- 5.3.6 Deve essere redatto apposito piano di manutenzione dei dispositivi di trattamento delle acque coerente con istruzioni d'uso fornite dai costruttori; in corrispondenza, deve essere compilato un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto; gli eventuali residui derivanti dalla manutenzione e dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
- 5.3.7 Le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta, nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, deve essere garantito un sistema per la protezione degli agenti atmosferici.
- 5.3.8 Deve essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulle singole reti fognarie distinte per tipologia a monte dei recapiti finali e prima della confluenza con altre reti.
- 5.3.9 Le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III al D.Lgs. 152/06 e s.m.i devono risultare coperte.
- 5.3.10 Eventuali scarti di lavorazione contenenti sostanze pericolose dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali (per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o idonei per le lavorazioni).
- 5.4 Rispetto del regolamento e osservanza delle pertinenti prescrizioni della Società di gestione dell'impianto di depurazione, ASIL S.p.A. (di seguito "Società") qui riportate:
- 5.4.1 **entro 60 giorni** dalla notifica del provvedimento di AUA, deve essere installato un conta ore sulle pompe di rilancio in fognatura poste nelle vasche di accumulo delle acque di prima pioggia; dai dati tecnici (tipo di pompa, curva caratteristica, portata nominale e tempo di funzionamento delle pompe) si potranno determinare i volumi di prima pioggia adottati in fognatura;
- 5.4.2 Al fine di completare i dati di cui al punto precedente, devono essere trasmesse, ad ASIL S.p.A., le letture del conta ore al **31/12 di ogni anno** a partire dai dati relativi al 2015;
- 5.4.3 Deve essere prevista una manutenzione dalle aree esistenti per garantire l'impermeabilizzazione nel tempo delle aree di stoccaggio;
- 5.4.4 **Entro 60 giorni** il Gestore deve comunicare la data di conclusione dei lavori che hanno portato ad avere il layout riprodotto nella Tavola 2 (richiamata al paragrafo II lettera B del presente Allegato tecnico);
- 5.4.5 Entro **60 giorni** dalla notifica del provvedimento di AUA, deve essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltrare agli Enti competenti: Provincia di Como, Ufficio d'Ambito, ARPA di Como, ASIL S.p.A. e ASME S.p.A. Erba) una planimetria aggiornata nella quale sia rappresentato lo stato di fatto, comprensivo del fatto che il collegamento di acque bianche alla pubblica fognatura è stato dismesso (in conformità con quanto indicato nella Dichiarazione Aziendale, agli atti come integrazione del 17/02/2014 – Allegato B).
- 5.4.6 Fatto salvo quanto indicato alle prescrizioni III.5.4.1 e III.5.4.2, deve essere comunicata a Ufficio d'Ambito, ASIL S.p.A. e ASME S.p.A. Erba, l'eventuale regolazione del volume delle vasche di accumulo dei sistemi di prima pioggia installati (attualmente sovradimensionati) in funzione delle effettive superfici scolanti da trattare (volume



massimo d'invaso pari a 5 mm * superficie scolante). Fino a quando non verrà effettuata tale taratura del volume d'invaso delle vasche di prima pioggia, lo scarico in fognatura verrà necessariamente considerato pari a tutto il dilavamento;

5.4.7 Rispetto del regolamento della Società di gestione della fognatura, ASME S.p.A.,

5.5 Obbligo di dare immediata notifica all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia, all'ARPA di Como, ad ASIL S.p.A. e ad ASME S.p.A., (questi ultimi rispettivamente in qualità di Soggetto gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane e di Soggetto gestore delle reti fognarie), di ogni guasto o anomalia in grado di incidere sulle condizioni qualitative degli scarichi di acque reflue o meteoriche, al fine di consentire l'immediata adozione di provvedimenti precauzionali; con l'obbligo di comunicare gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi e dei relativi esiti.



IV. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. INQUADRAMENTO

In Comune di Erba è vigente il Piano Rumore (D.C.C. n. 67 del 19/06/1995). Il Comune di ERBA ha provveduto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (deliberazione di adozione del C.C. n° 32 del 20/03/2007).

Il sito in cui è presente l'insediamento oggetto della presente autorizzazione, ai sensi del Piano Rumore ricade in **Classe IV**; ai sensi del Piano di Zonizzazione acustica adottato, ricade in parte in **Classe IV** (mappale 278) e in parte in **Classe V** (mappali 2460, 2461, 2462 e 2464).

Si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Fatto salvo quanto sopra, qualora si intendano realizzare ulteriori modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP di Erba e al Comune di ERBA), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.
 - 2.2 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
 - 2.3 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.
-



V. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

- 1.1 L'area interessata dall'impianto è di circa 13'520 m² dei quali 1'708 coperti e 11'812 scoperti; contraddistinta ai:
- mappali 278, 2460, 2461, 2462, 2464 censiti al foglio 12 al N.C.T.R. del Comune di ERBA Censuario di Erba ricadenti in zona urbanistica Industriale e Artigianale così come specificato dal P.R.G. vigente nel Comune di Erba;
 - mappale 2463 foglio 12 comune di Erba Censuario di Erba ricadente in zona Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato Tessuti Produttivi così come specificato dal P.R.G. vigente nel Comune di Erba;
 - mappale 3104, censito al foglio 4 Comune di Erba censuario Incino e mappale 279 foglio 12 Comune di Erba Censuario Erba zona Industriale e Artigianale, così come specificato dal PRG vigente del Comune di Erba.
- 1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:
- Operazioni di recupero R13 R4.
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento e lo schema di raccolta delle acque reflue decadenti dall'impianto sono rappresentate sulla Tavola di progetto n° 1 "Planimetria Generale" scala 1:200 datata settembre 2013 – aggiornamento febbraio 2014 , che costituisce parte integrante del presente provvedimento in quanto richiamata nel paragrafo II – lettera C.
- 1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.1			
	10.02.10	X	X
	10.02.99	X	X
	12.01.01	X	X
	12.01.02	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	16.01.17	X	X
	17.04.05	X	X
	19.01.02	X	X
	19.01.18	X	X
	19.12.02	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti, come specificato al punto 3.1.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.1 è di 17'438.85 m³ e quella di recupero (R4) di 72'000 Tonnellate/anno e le attività verranno svolte sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2			
	10.08.99	X	X
	11.05.01	X	X
	11.05.99	X	X
	12.01.03	X	X
	12.01.04	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	17.04.01	X	X
	17.04.02	X	X
	17.04.03	X	X
	17.04.04	X	X
	17.04.06	X	X
	17.04.07	X	X
	19.10.02	X	X
	19.12.03	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento per l'eliminazione di materiali o impurità presenti, come specificato al punto 3.2.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.2 è di 863.85 m³ e quella di recupero (R4) di 5'000 Tonnellate/anno; le attività verranno svolte sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
3.3			
	15.01.04	X	
	15.01.05	X	
	15.01.06	X	
	19.12.03	X	

Messa in riserva di sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta, plastica e metallo. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.3 è di 295.5 m³ per un totale annuo di 476 Tonnellate e verrà svolta sulle aree al coperto, come indicato nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
4.4			
	10.02.01	X	
	10.02.02	X	
	10.09.03	X	

Messa in riserva di scorie di acciaieria. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 4.4 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 100 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.1		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
	16.01.06	X	X
	16.01.16	X	X
	16.01.17	X	X
	16.01.18	X	X
	16.01.22	X	X

Messa in riserva di parti di veicoli a motore, di rimorchi o simili risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate (R13) con frantumazione e/o cesoiatura (R4). La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.1 è di 50.0 m³ e di 2'000 Tonnellate/anno di recupero (R4) e le attività verranno svolte sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.2		Messa in Riserva (R13)	<i>Recupero</i>
	16.01.06	X	
	16.01.16	X	
	16.01.17	X	
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	

Messa in riserva di parti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre privi di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate (R13). La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.2 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 2'000 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.6		Messa in Riserva (R13)	<i>Recupero</i>
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	
	20.01.40	X	

Messa in riserva di rottami elettrici ed elettronici. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.6 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 200 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
5.7		Messa in Riserva (R13)	<i>Recupero</i>
	16.02.16	X	
	17.04.02	X	
	17.04.11	X	

Messa in riserva di spezzoni di cavi con il conduttore in alluminio. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.7 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 100 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.8			
	17.04.01	X	
	17.04.11	X	
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	
	16.02.16	X	

Messa in riserva di spezzoni di cavo di rame ricoperto. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.8 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 350 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.14			
	10.02.10	X	
	12.01.01	X	
	12.01.02	X	
	12.01.03	X	

Messa in riserva di scaglie di laminazione e stampaggio. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.14 è di 50.0 m³ per un totale annuo di 200 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.16			
	11.01.14	X	
	11.02.06	X	
	11.02.99	X	
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	

Messa in riserva di apparecchi e rottami elettrici ed elettronici. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.16 è di 31.5 m³ per un totale annuo di 180 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero
5.19			
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	

Messa in riserva di apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono. La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.19 è di 31.25 m³ per un totale annuo di 1'200 Tonnellate e verrà svolta sulle aree come indicate nella planimetria di cui al paragrafo II del presente Allegato.



2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Deve essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute.
 - 2.2 Devono essere rispettate le norme generali per il recupero di materia dai rifiuti previsti dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i..
-

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.